



Sentenza n. 223/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 72390 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Calligaro (CLLMNT60H53A783R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (Bn) alla via G. Bocchini n. 17 (calligaroma@legpec.it).

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, contumace.

Visti gli atti del giudizio; assente parte ricorrente nell'udienza del 22 marzo 2024 con verbalizzante la dr.ssa Piera Pagnano.

Fatto e Diritto

1. Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

2. Il ricorrente (omissis), ex dipendente della Polizia penitenziaria, in congedo assoluto a decorrere dal 19.4.2014 in quanto non idoneo permanentemente al servizio d'istituto, con le istanze del 27.9.2000, del 7.12.2001 e del 29.1.2010 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: *“Tratti di impulsività in disforico; cervicoartrosi e lomboartrosi cronica, discopatia L5-S1; sinusite frontale cronica; trauma cranico e facciale con escoriazione cutanea frontale, frattura incisivo superiore sx, persistenza di cefalea e vertigini”*;

Con il parere n. 26038/2012 del 21.1.2013 il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) ha considerato le infermità *“artrosi diffusa del rachide ed esiti di trauma cranio – facciale con lesione parziale del rivestimento in ceramica dell'incisivo superiore centrale sinistro e piccola cicatrice frontale”* dipendenti da causa di servizio e invece non ha riconosciuto la predetta dipendenza alle infermità *“Pregresso disturbo di ansia e sinusopatia frontale sinistra”*.

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ha recepito il suddetto parere e con il Decreto n. 01333/2013/cs del 6.5.2013 ha riconosciuto le infermità *“artrosi diffusa del rachide ed esiti di trauma cranio – facciale con lesione parziale del*

*rivestimento in ceramica dell'incisivo superiore centrale sinistro e piccola cicatrice frontale*" dipendenti da causa di servizio, invece non ha riconosciuto la predetta dipendenza alle infermità "*Pregresso disturbo di ansia e sinusopatia frontale sinistra*".

Pertanto, il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "*Pregresso disturbo di ansia e sinusopatia frontale sinistra*", con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; in via subordinata ha chiesto di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Nello specifico secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio sarebbe illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative di (omissis), limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori endogeni non dipendenti dall'attività lavorativa.

3. A seguito dell'udienza del 18.11.2022, questo Giudice con l'ordinanza n. 234 del 2.12.2022, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che le infermità "Pregresso disturbo di ansia e sinusopatia frontale sinistra" siano dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di*

*decorrenza.*

4. In seguito, atteso che all'udienza del 26.5.2023 il parere non è risultato depositato, è stato disposto il rinvio della discussione del giudizio, nonché a seguito dell'udienza del 16.10.2023 con l'ordinanza del 23.10.2023 n. 202 questo Giudice ha ordinato all'Asl di esprimere il parere medico legale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

5. In data 15.3.2024 l'Asl Napoli 1 centro ha espresso il richiesto parere, contestato dal ricorrente con specifica memoria.

6. Alla pubblica udienza del 23.2.2024 il giudizio è passato in decisione con la lettura del dispositivo.

7. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl Na 1 centro ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti. In risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *la patologia "pregresso disturbo d'ansia" (richiesta dall'istante quale: "Tratti di impulsività in disforico") non può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il termine "pregresso" si riferisce a un fenomeno patologico precedente, poi cessato. Peraltro, non è ascrivibile, allo stato, ad alcuna categoria. La patologia "sinusopatia frontale sinistra" può essere riconosciuta, per motivi espressi in discussione, come SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella B, con decorrenza dalla data della domanda (7.12.2001).*

Nello specifico, in riferimento alla patologia “tratti di impulsività in disforico” l’Asl ha rilevato che si tratta di un disturbo di personalità piuttosto che un disturbo reattivo agli eventi, e ciò è confermato dagli esami psichici che hanno rilevato un quadro clinico riferibile a soggetto caratterizzato da tratti di labilità affettiva ed emotiva e tendenza all’acting out, e quindi di soggetto con disturbo della personalità di tipo impulsivo e non di soggetto con depressione reattiva a eventi di stress. Diversamente in ordine alla “sinusopatia cronica”, la stessa è risultata da attribuire all’attività lavorativa nella Polizia penitenziaria (sentinelle, piantonamenti, turni notturni) quale causa generatrice della predetta patologia.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che, limitatamente alla patologia “pregresso disturbo d’ansia” non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’invocata dipendenza, mentre in riferimento all’infermità “sinusopatia frontale sinistra” sussistono i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio con attribuzione a (omissis) di indennità una tantum pari a cinque annualità di ottava categoria della Tab A di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834; per l’effetto il ricorso merita parziale

accoglimento.

Assorbita ogni altra ragione.

8. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)